

31611 17977

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"A.S.H.A.S. -

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' HANDICAPPATI SAVIGLIANO - ONLUS"

COSTITUZIONE -SEDE - DURATA -SCOPI

Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione denominata "A.S.H.A.S. - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'

HANDICAPPATI SAVIGLIANO - ONLUS" con sede legale in Savigliano, Via Allione n.

7.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

Per l'eventuale diversa collocazione della sede legale o l'apertura di altre sedi

secondarie o accessorie sarà necessario un atto deliberativo dell'Assemblea degli

associati, mentre per l'istituzione di sedi operative e/o recapiti occorrerà una

deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di

solidarietà sociale.

Essa opera prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a

favore di altre Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) che, per

legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli

utili derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione potrà

partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché

partecipare ad enti con scopi sociali, culturali ed umanitari.

adottate le m

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi di legge.

libera circolazi

nei servizi di t

- intervenire p

Art. 4 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale, attuato mediante lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale, culturale per le persone disabili; di percorsi formativi e ricreativi per disabili.

ogni invalido la

- favorire la p

grado di svolge

- gestire stabili

L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità di solidarietà sociale, intende provvedere all'assistenza di persone handicappate e disabili, prevalentemente o totalmente in condizioni di non autosufficienza, qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica o sensoriale).

centri diurni e c

- gestire stabili

gruppi appartar

- dedicarsi ad

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

economici, nei c

- avviare attività

- portare un contributo efficace alla divulgazione dei problemi posti dalle malattie invalidanti a livello dell'opinione pubblica, delle autorità, degli operatori sanitari e sociali;

È fatto espress

rientranti nei se

Per il conseguir

- sollecitare, in collaborazione con altre associazioni e con altri enti che si occupano dei problemi posti dalla malattie invalidanti, le autorità preposte affinché intervengano sul piano legislativo e sul piano operativo per soddisfare le esigenze

confederazioni, i

convenzioni con

Le cessioni di b

dei pazienti affetti da handicap, in modo che se ne riduca l'isolamento e l'emarginazione, con le necessarie modificazioni delle strutture e dei servizi destinati a tutti i cittadini;

dirette ad arreca

psichiche, econo

limitatamente agl

- insistere perché vengano istituiti idonei presidi di medicina riabilitativa nell'ambito del comprensorio e perché nel settore dell'edilizia pubblica e dei trasporti vengano

L'Associazione p

contrattuali di n

adottate le misure necessarie all'eliminazione delle barriere che si oppongono alla

libera circolazione degli invalidi ed impedire che ne vengano erette negli edifici e

nei servizi di trasporto di nuova costruzione;

- intervenire perché sia data attuazione al dettato costituzionale che prevede per ogni invalido la possibilità di accesso alla scuola pubblica in ogni ordine e grado;

- favorire la preparazione professionale e l'inserimento lavorativo dei disabili in

grado di svolgere l'attività stessa;

- gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio e/o per conto terzi

centri diurni e di socializzazione per persone con handicap e disabilità;

- gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio e/o per conto terzi

gruppi appartamento per persone con handicap e disabilità;

- dedicarsi ad una attività assistenziale, se necessario anche con interventi economici, nei confronti dei soggetti e delle famiglie che ne abbiano bisogno.

- avviare attività ludico-sportive nell'ambito del recupero delle abilità.

È fatto espresso divieto di svolgimento di attività istituzionali diverse da quelle

rientranti nei settori previsti, ad eccezione di attività direttamente connesse.

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni,

confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare

convenzioni con Enti pubblici e privati.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie sono

dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,

psichiche, economiche, sociali o familiari e/o componenti collettività estere,

limitatamente agli aiuti umanitari.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni

contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, purché rientranti negli

scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse. — concordata

ASSOCIATI

L'appartene

Art. 5 - Requisiti degli associati

aderenti al

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

le competen
associati so
l'importo sta

Possono inoltre essere associati: Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione. Possono, infine, essere associati enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali, culturali ed umanitari.

La qualità di
a) per reces
b) per decad

Art. 6 - Ammissione degli associati

avvenuta l'a

Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di essere a piena conoscenza dello statuto, di eventuali regolamenti e di accettarli.

c) per delibe
di incompat

Non sono previste differenze di trattamento tra gli associati relativamente ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

statuto, del r
d) per ritarda

L'iscrizione decorre dalla data di delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

e) per decess

L'eventuale reiezione deve essere motivata.

Art. 9 - Org

L'associato che provvede ad eliminare le cause che hanno portato al rifiuto può presentare nuovamente la domanda di ammissione, tale richiesta viene valutata in ultima istanza dall'Assemblea.

Organi dell'A
— l'Assembl
— il Consigli

L'associato è tenuto, inoltre, al versamento della quota annuale per l'importo ed entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

— il Preside
— il Vice Pre

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

— il Segreta

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, ad accedere alle cariche associative, a svolgere l'eventuale attività volontaria preventivamente

— il Tesoriere
— i Revisori

concordata e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli

aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo

le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione. Gli

associati sono tenuti al pagamento della quota sociale con le modalità e per

l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato può venire meno per i seguenti motivi:

a) per recesso da comunicarsi per iscritto;

b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è

avvenuta l'ammissione;

c) per delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo causa accertati motivi

di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente

statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;

d) per ritardato pagamento della quota annuale protratto oltre sei mesi;

e) per decesso dell'associato.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vice Presidente

- il Segretario

- il Tesoriere

- i Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

L'avviso di

Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea

ordine del c

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Art. 12 - C

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati.

L'Assemblea

prima convoca

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo - la cui redazione è da considerarsi obbligatoria - per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

In seconda

degli associa

E' ammesso

altro associa

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

L'Assemblea

In caso di

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

Vice-Preside

b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli associati.

I verbali delle

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

Il Presidente

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

notaio della r

L'Assemblea

della metà pi

Le deliberazi

La raccomandata verrà inviata all'indirizzo risultante sul libro degli associati. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica, il

se assenti, di

Art. 13 - For

numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'avviso di convocazione è inviato deve essere quello risultante dal libro degli associati. Gli associati sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

L'Assemblea

per argomen

scrutinio seg

In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunata.

scrutatori fra

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e
ordine del giorno della stessa.

Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in
prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero
degli associati intervenuti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad
altro associato; ogni associato può rappresentare al massimo altri due associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal
Vice-Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario dell'Associazione.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un
notaio della redazione del verbale dell'Assemblea, fungendo così da segretario.

L'Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza
della metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche
se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 13 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e
per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a
scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può in questo caso scegliere due
scrutatori fra i presenti.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i revisori dei conti;
- c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- d) approvare i Regolamenti;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

- in sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;

c) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

d) deliberare

fissare le q

nonché l'eve

e) deliberar

pubbliche e

f) eleggere

Il Consiglio

collaborazio

composte d

Il Consiglio

al numero d

Art. 16 - C

Il Consiglio

degli associ

Il Consiglio

ordinaria ch

Al termine d

Negli interva

od altro im

Consiglio Di

Consiglio st

Art. 17 - R

Il Consiglio

qualvolta il

La convoca

d) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi associati e

fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, i termini di versamento,

nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;

e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni

pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra gli associati;

f) eleggere tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della

collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso,

composte da associati e non associati.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base

al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 16 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a undici membri nominati dall'Assemblea

degli associati tra gli associati stessi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea

ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza

od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il

Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del

Consiglio stesso fino al limite statutario.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione e comunque ogni

qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante qualsiasi mezzo che

possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione transitoria o (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o dal Vice Presidente consegnato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. ————— **Art. 19 - Ele**

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque Il Presidente validamente convocato. ————— degli associa

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi ordinaria che componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un consigliere designato dai presenti. ————— **Art. 20 - Co**

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per Il Vice Presid telegramma o e-mail inviato almeno 2 (due) giorni prima della data prefissata. ————— sostituisce il Il Presidente, i consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima funzioni. ————— segretezza sulle decisioni consiliari. ————— **Art. 21 - Ele**

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle Il Vice Presid deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. ————— triennio e co

PRESIDENTE

Art. 18 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a Art. 22 - Co terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e Il Tesoriere del buon andamento degli affari sociali. ————— indicazione de

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei correnti bandi riguardi dei soci che dei terzi. ————— opportune ver

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni Art. 23 - Ele dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e propone al Consiglio Direttivo una rosa di Il Tesoriere è candidati alla carica di Vice Presidente. ————— e comunque

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via sociali. —————

vocazione transitoria o permanente. In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito
inviato o dal Vice Presidente.

Art. 19 - Elezione del Presidente

comunque Il Presidente è proposto dal Consiglio Direttivo ed eletto dall'Assemblea ordinaria
degli associati. Egli dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea
a dei suoi ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

VICE PRESIDENTE

Art. 20 - Compiti del Vice Presidente

ocato per Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni. Il Vice Presidente
sata. sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue
a massima funzioni.

Art. 21 - Elezione del Vice Presidente

ote quelle Il Vice Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica un
triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle
cariche sociali.

TESORIERE

Art. 22 - Compiti del Tesoriere

nduzione e Il Tesoriere gestisce ed amministra il patrimonio dell'Associazione dietro
indicazione del Consiglio Direttivo. Supervisiona la gestione della cassa, dei conti
one sia nei correnti bancari, la contabilità, la tenuta dei libri contabili e ne effettua le
opportune verifiche.

Art. 23 - Elezione del Tesoriere

una rosa di Il Tesoriere è eletto all'interno del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica un triennio
e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche
mpiti in via sociali.

SEGRETERIO

Art. 24 - Compiti del Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Esso svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

fissata dal Co

b) da versam

c) da contrib

enti;

d) da sovven

e) da prov

connesse;

f) da rendite

g) da ogni a

previste.

REVISORI DEI CONTI

Art. 26 - Compiti dei Revisori dei Conti

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Art. 29 - Ese

L'esercizio so

Alla fine di oc

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

da presentar

nuovo eserci

Art. 27 - Elezioni dei Revisori dei Conti

L'Assemblea nomina i Revisori dei Conti in numero massimo di tre, i quali durano in carica tre anni.

convocata en

Art. 30 - Sci

In caso di

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

determinando

Il Patrimonio

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 28 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

controllo di c

a) dalla prima quota di iscrizione e dalle successive quote annuali, nella misura

salvo diversa

Art. 31 - Re

fissata dal Consiglio Direttivo; _____
b) da versamenti volontari degli associati; _____
azione delle c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da altri
azionamento enti; _____
ribalizzazione d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati; _____
e) da proventi derivanti dall'attività istituzionale e da attività direttamente
connesse; _____
in carica un f) da rendite patrimoniali; _____
innovo delle g) da ogni altra entrata compatibile con le finalità e le attività statutariamente
previste. _____

NORME FINALI E GENERALI

Art. 29 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. _____

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio
ante ai bilanci da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il
nuovo esercizio ed al preventivo delle spese all'assemblea che dovrà essere
convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. _____

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori
e fra persone determinandone i poteri. _____

Il Patrimonio sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea o dei liquidatori,
in ogni caso ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3, diciannovesimo comma, Legge 23 dicembre 1996, n. 662,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge. _____

Art. 31 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea, in deroga all'art. 12 del presente statuto, con voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Eventuali modifiche a tale regolamento interno potranno essere apportate su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Tali modifiche, sottoposte all'Assemblea, saranno accolte con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 32 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alla disciplina delle Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, alle norme di legge in materia di associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

*1/ Adde: "e mail"
2/ Adde: "stabilire il numero ed"
Due postille e provate*

Berardo Piero
enrichetta